

## **STUDIO LEGALE**

**Avv. Luciano Asaro**

*Patrocinante in Cassazione*

*Piazza Regina n. 35 - 91026 Mazara del Vallo*

*Tel/Fax 0923/941199 - Cell. 329/9711985*

*E-mail: [asaro@inwind.it](mailto:asaro@inwind.it)*

*Pec: [asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it](mailto:asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it)*

### **TRIBUNALE DI LA SPEZIA SEZIONE LAVORO**

#### **RICORSO**

**CON ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA  
PER PUBBLICI PROCLAMI  
EX ARTT. 150 - 151 C.P.C.**

Per l'Ins. **MISTRETTA DOROTEA**, C.F.: MSTDRT65E64A176Q, nata il 24/05/1965 ad Alcamo (TP), ivi residente nella via Ugo Foscolo n. 121; elettivamente domiciliata, per il presente atto, in Mazara del Vallo, nella p.zza Regina n. 35, presso lo studio dell'avv. Luciano Asaro (C.F.: SRALCN67L29F061Q), che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti rilasciata il 05/08/2020, ed il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi di cui agli artt. 133, 134 e 176 C.P.C. a mezzo fax: 0923 - 941199, oppure pec: [asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it](mailto:asaroluciano@pec.ordineavvocatimarsala.it);

- Parte Ricorrente -

#### **CONTRO**

- Il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, **con sede a Roma, nel viale Trastevere N. 76/A**;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA**, C.F.: 80152500106, in persona del Direttore pro tempore, **con sede in Genova, nella via Assarotti n. 28**;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LA SPEZIA - UFFICIO IV**, C.F. 80009130115, in persona del legale rappresentante pro tempore, **con sede in La Spezia, nel viale Italia n. 87**;
- **Tutti domiciliati per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Genova, C.F. 80101740100, con sede a Genova, nel viale Brigate Partigiane n. 2 (pec: [ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it))**;

- Parte Resistente -

**E NEI CONFRONTI DI:**

- **Tutti i controinteressati docenti di scuola primaria, posto comune, fasi c) e d), trasferiti in provincia di Trapani, ed in altre province siciliane, a seguito della procedura di mobilità 2016/2017.**

- Controinteressati -

## **OGGETTO:**

- Ricorso avverso il mancato trasferimento c/o ambiti della Provincia di Trapani/Regione Sicilia, classe di concorso scuola primaria, posto comune, ai sensi dell'art. 17, co. 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 sottoscritto il 08 aprile 2016 nonché ai sensi dell'art. 135 del CCNL relativo al personale del Comparto Scuola del 2007.

\*\*\*\*\*

L'odierna ricorrente è abilitata all'insegnamento nella scuola primaria, posto comune, ed è stata immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da GAE - Fase C, in virtù di contratto sottoscritto il 01/12/2015 (doc. 1).

A seguito della procedura di mobilità 2020/2021, la ricorrente ha ottenuto il trasferimento a La Spezia, con assegnazione presso la scuola primaria "Don Antonio Mori – 2 Giugno viale Aldo Ferrari" di La Spezia, come si evince dalla mail ricevuta il 29/06/2020 (doc. 2).

Con ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca (doc. 3), è stata disciplinata la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, sulla base del C.C.N.L. del 08.04.2016 (doc. 4).

L'art. 6 del CCNL ha previsto quattro fasi dei trasferimenti e dei passaggi:

- **FASE A – TRASFERIMENTI E PASSAGGI DI RUOLO ALL'INTERNO DELLA PROVINCIA (COMPRESA ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA NEO ASSUNTI NELL'A.S.'15/16 DA FASE 0 ED A)**
- **FASE B – TRASFERIMENTI FUORI PROVINCIA E PASSAGGI DI CATTEDRA E DI RUOLO FUORI PROVINCIA ASSUNTI ENTRO IL 2014/15 (TITOLARITÀ SU SCUOLA SOLO NEL PRIMO AMBITO); ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA IN PROVINCIA PER CONCORSO 2012 FASI B E C (TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO);**
- **FASE C - DOCENTI ASSUNTI DA GAE NELLE FASI B E C – ASSEGNAZIONE SEDE DEFINITIVA - TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO.**

- FASE D - DOCENTI FASE 0 E A (GAE E CONCORSO) E CONCORSO 2012 ASSUNTI IN FASI B E C CHE RICHIEDONO TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE – TITOLARITÀ SOLO SU AMBITO.

L'art. 3 della suddetta ordinanza, inoltre, ha previsto che: *“Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato; il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico; per i docenti delle scuole o istituto di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità. Nell'apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati”; comma 8” I docenti ed il personale ATA devono redigere le domande sia di trasferimento che di passaggio in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione Mobilità 16/17”.*

Il successivo comma 16 della medesima norma ha previsto: *“Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza”.*

Tale punteggio veniva valutato sulla scorta di quanto previsto nel C.C.N.I del 08.04.2016, ed in particolare, nella tabella di valutazione titoli allegata, la quale, al punto 1, lett. b), rubricato “Anzianità di servizio”, prevedeva *“per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera”*, l'attribuzione di punti 3; al punto 2, lett. b), rubricato “Esigenze di famiglia”, prevedeva *“per ogni figlio di età inferiore a sei anni”*, l'attribuzione di punti 4; al punto 3, lett. a), rubricato “Titoli Generali”, *“per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza”*, l'attribuzione di punti 12; al punto 3, lett. e), rubricato “Titoli Generali”, *“per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno”*, l'attribuzione di punti 1; al punto 3, lett. f), rubricato “Titoli Generali”, *“per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale”*, l'attribuzione di punti 5.

Inoltre, in virtù di detta ordinanza, le operazioni di mobilità sarebbero dovute avvenire seguendo l'ordine di posizione dei docenti in graduatoria determinato dal punteggio loro riconosciuto, ed a seconda della fase di mobilità in cui gli stessi venivano inseriti.

La ricorrente ha, quindi, presentato domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 (doc. 5).

La stessa ha, altresì, provveduto a compilare, ai sensi di quanto disposto dalla ordinanza ministeriale sopra richiamata, l'elenco delle preferenze di ambito e delle preferenze di Provincia secondo un preciso ordine, per il quale si rimanda all'allegata domanda di mobilità, senza tuttavia riuscire ad ottenere il trasferimento in uno degli ambiti territoriali della provincia di Trapani, né in quelli delle altre province siciliane.

Infatti, con mail del 25/08/2016 (doc. 6), alla ricorrente veniva comunicata la sede assegnata, ossia l'I.C. "Grossi" di Treviglio (BG) (ambito Lombardia 5).

Alla sig.ra Mistretta Dorotea non rimane quindi che promuovere il presente giudizio, fondato sui seguenti motivi:

**1. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 108 LEGGE 107/2015, E DELL'O.M. 241/2016 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 C.**

Esaminando la graduatoria nazionale dei movimenti resa pubblica dal MIUR (doc. 7), quello che stranizza è vedere colleghi che, pur avendo un punteggio inferiore a quello della ricorrente, sono stati assegnati ad ambiti e province indicati dalla medesima, pur non usufruendo di alcuna precedenza.

Da precisare, infatti, che la ricorrente aveva un punteggio di 27 + 6 per il comune di ricongiungimento al coniuge, per cui per l'ambito 027 della provincia di Trapani (in cui rientra il comune di Alcamo, ove la ricorrente risiede), la stessa aveva un punteggio complessivo di 33.

A titolo puramente esemplificativo si indicano i seguenti colleghi:

1. Amico Giuseppina - 26/12/1980 - ambito 027 - punteggio 14 – posto comune;
2. Gullo Teresa - 25/04/1979 - ambito 027 - punteggio 16 – posto comune;
3. Vitta Rosalinda - 21/06/1979 - ambito 027 - punteggio 16 – posto comune;
4. Ferlazzo Francesca - 19/06/1981 - ambito 027 - punteggio 17 – posto comune;
5. Adamo Paola - 10/09/19681- ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
6. Di Palermo Antonella - 15/08/1981 - ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
7. Franchina Luca - 18/01/1980 - ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
8. Siragusa Oriella - 08/06/1983 - ambito 027 - punteggio 18 – posto comune;
9. Di Rosa Anna Lisa - 01/09/1971 - ambito 027 - punteggio 19 – posto comune;
10. Riccobono Angela - 18/08/1980 - ambito 027 - punteggio 19 – posto comune;
11. Cavallaro Dario - 31/03/1978 - ambito 027 - punteggio 20 – posto comune;

12. Ardizzone Sandra - 28/02/1975 - ambito 027 - punteggio 20 – posto comune;
13. Culcasi Valentina - 07/06/1982 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
14. De Simone Ursula - 02/06/1977 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
15. Guerriero Angela - 25/02/1982 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
16. Lombardo Brigida - 09/08/1972 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
17. Nicosia Anna Maria - 16/09/1978 - ambito 027 - punteggio 21 – posto comune;
18. Angelo Anna Maria - 20/03/1979 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
19. Fiocco Caterina - 20/10/1982 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
20. Galati Daniela - 29/09/1977 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
21. Sinacori Sonia - 10/11/1982 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
22. Stellino Irene - 18/12/1982 - ambito 027 - punteggio 22 – posto comune;
23. Adragna Giuseppina - 29/05/1975 - ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
24. Amico Giuseppina - 25/03/1983- ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
25. Marino Marta Dora - 23/08/1980 - ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
26. Pipitone Nunzia Stefania - 20/05/1980 - ambito 027 - punteggio 23 – posto comune;
27. Accardi Caterina - 16/05/1973 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
28. Caracci Rosalinda - 08/08/1982 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
29. Adragna Maria - 11/02/1973- ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
30. Giacalone Rosa – 24/05/1982 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
31. Scibilia Silvia - 09/01/1970 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
32. Sciortino Francesca - 02/09/1983 - ambito 027 - punteggio 24 – posto comune;
33. Lipari Grazia - 18/09/1976 - ambito 027 - punteggio 25 – posto comune;
34. Marino Marilena - 07/09/1980 - ambito 027 - punteggio 25 – posto comune;
35. Morana Stefania - 08/11/1977 - ambito 027 - punteggio 25 – posto comune;
36. Ciulla Enza Maria - 24/11/1980 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
37. Catania Mariangela - 19/10/1980 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
38. Di Dia Rossella Giovanna - 24/06/1983 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
39. Adragna Nicoletta - 28/04/1976 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
40. Lo Cascio Lorena - 22/09/1981 - ambito 027 - punteggio 26 – posto comune;
41. Castagna Cinzia - 30/11/1974 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
42. Culcasi Francesca - 15/04/1974 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
43. Alastra Barnaba - 30/10/1980 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;

- 44. Rubino Mancuso Paola Cristina - 10/09/1980 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
- 45. Scirè Angela - 11/01/1983 - ambito 027 - punteggio 27 – posto comune;
- 46. Ferro Cristina - 11/05/1978 - ambito 027 - punteggio 28 – posto comune;
- 47. Gallo Marta - 26/01/1980 - ambito 027 - punteggio 28 – posto comune;
- 48. Castrogiovanni Giovanna - 09/04/1983 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
- 49. Favilla Laura - 06/06/1975 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
- 50. Genna Benedetta Emanuela - 24/09/1976 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
- 51. Giovinco Caterina - 08/10/1978 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
- 52. Ingargiola Rosita - 22/12/1976 - ambito 027 - punteggio 29 – posto comune;
- 53. Di Marco Maria - 09/06/1975 - ambito 027 - punteggio 30 – posto comune;
- 54. Scoglio Caterina - 30/01/1981 - ambito 027 - punteggio 30 – posto comune;
- 55. Ferrante Maria Pia - 02/02/1980 - ambito 027 - punteggio 31 – posto comune;
- 56. Polisano Rosa Patrizia - 29/06/1979 - ambito 027 - punteggio 31 – posto comune;
- 57. Parrinello Maria Lisa - 23/06/1970 - ambito 027 - punteggio 31 – posto comune;
- 58. Tumbarello Valeria Antonia - 16/12/1974 - ambito 027 - punteggio 32 – posto comune;

\*\*\*\*\*

Ed ancora per le altre province siciliane:

- 59. Cataldo Daniela, nata il 30/05/1965, trasferita nella provincia di Palermo, con punti 12;
- 60. Di Giovanna Alessandra, nata il 17/02/1981, trasferita nella provincia di Palermo, con punti 12;
- 61. Capraro Alfonsina, nata il 22/08/1970, trasferita nella provincia di Agrigento, con punti 13;
- 62. Licata Maria Graziella, nata il 22/11/1973, trasferita nella provincia di Agrigento, con punti 13;
- 63. Buonpane Emanuela Nunzia, nata il 24/03/1981, trasferita nella provincia di Catania, con punti 12;

64. Cammarata Daniela, nata il 19/09/1974, trasferita nella provincia di Catania, con punteggio 15;
65. Cardullo Tindara, nata il 26/09/1973, trasferita nella provincia di Catania, con punti 12;
66. Costa Maria Catena, nata il 09/05/1982, trasferita nella provincia di Enna, con punteggio 17;
67. Bicceri Benedetta Florinda, nata l'11/05/1975, trasferita nella provincia di Caltanissetta, con punteggio 18;
68. Casella Maria, nata il 30/10/1971, trasferita nella provincia di Messina, con punteggio 16; etc.

\*\*\*\*\*

Si eccepisce, quindi, un'illegittima disparità di trattamento tra i docenti interessati dalle operazioni di mobilità 2016/2017, in quanto è stata fatta una distinzione per fasi che non tiene conto del reale punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio.

Infatti l'articolo 108 della legge 107/2015, c.d. della buona scuola, e l'ordinanza ministeriale 241 dell'8.04.2016 hanno dato seguito ad una mobilità straordinaria degli insegnanti del tutto priva di equità e che, di fatto, hanno stravolto il previgente sistema di mobilità, introducendo un'articolata distinzione in fasi e sottofasi nell'ambito delle quali ciascun docente partecipa ai trasferimenti secondo una procedura differenziata a seconda del canale di reclutamento (GAE – graduatoria ad esaurimento o GM – graduatoria di merito da concorso 2012), e del periodo temporale in cui hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato.

Tali domande sono state trattate in due distinte fasi, e secondo procedure differenti a seconda del canale di reclutamento.

Ed invero, mentre per i docenti assunti da GM concorso 2012 è stata prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della provincia provvisoriamente assegnata (Fase B della mobilità), per quelli provenienti da GAE è stata negata tale possibilità ed hanno potuto solamente sperare di essere accontentati (Fase C della mobilità) in uno dei 100 ambiti/province indicate secondo l'ordine di preferenza.

Tale disparità di trattamento è assolutamente ingiustificata, in quanto anche tra i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento vi era chi aveva superato un regolare concorso, tra

cui l'odierna ricorrente, sia per la primaria che per l'infanzia, come si evince dagli attestati che si allegano (doc. 8), conseguendo le relative abilitazioni.

Mentre il Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 (doc. 10), all'art. 1 comma 1 così dispone: "Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, secondo l'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto".

Di conseguenza, è bene sottolineare, tale graduatoria aveva validità biennale, per cui era già scaduta al momento della procedura di mobilità 2016/2017, di cui ci stiamo occupando in questa sede.

Ed inoltre l'idoneità al predetto concorso, in difetto di assunzione, non conferiva l'abilitazione all'insegnamento che era riservato, a mente dell'art. 13, soltanto ai vincitori del concorso.

Ciò è stato ribadito in diverse note ministeriali, in particolare, in quelle del 28-29/04/2014, già prodotte in udienza e che si allegano al presente atto (doc. 11-12).

Di conseguenza vi è stato un illegittimo accantonamento di posti a favore di docenti che, non solo non erano vincitori di concorso, ma solo idonei, ma che, all'epoca della mobilità 2016/2017, non erano nemmeno abilitati, a scapito invece di chi, come la ricorrente, era già abilitata all'insegnamento.

Tale disparità di trattamento è assolutamente ingiustificata e, tra l'altro, la legge 107 non aveva previsto alcun accostamento in favore di tali docenti, a differenza del contratto collettivo che è andato oltre.

\*\*\*\*\*

Infatti, proprio il Tribunale di La Spezia (G.L.: dott. G. Panico), con sentenza n. 270 del 22/07/2019 (doc. 13), già passata in giudicato, pronunciandosi in favore di una docente della provincia di Ragusa, assistita pure dal sottoscritto avvocato, ha statuito quanto segue:

"E' stato infatti già condivisibilmente osservato che, variando il punteggio del docente da un Ambito ad un altro, era ineludibile considerare la posizione di ciascuno in relazione ad ogni Ambito territoriale, così dovendosi intendere l'espressione «per ciascuna preferenza» contenuta nel superiore disposto contrattuale (v. Trib. Brescia 1° giu. 2017, n. 747; v. altresì Trib. Venezia, ord., 24 nov. 2016, n. 6962).



L'Amministrazione, invece, come sembra, ha proceduto confrontando le prime preferenze espresse dai docenti e, poi, laddove più soggetti avessero indicato eguali preferenze, tenendo conto del punteggio di ciascuno di loro.

Tale modalità operativa è illegittima, in quanto il criterio del punteggio deve prevalere su quello delle preferenze, sia in ossequio alla 2ª parte della disposizione da ultimo riportata («... <l'>ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio»), da cui si desume che gli aspiranti debbono dapprima essere ordinati secondo il punteggio di ciascuno, sia, soprattutto, in forza del principio meritocratico, discendente dall'art. 97, Cost. ed esplicitato dall'art. 28, comma 1, d.p.R. n. 487 del 1994 (così anche Trib. Venezia 11 mag. 2017, n. 288).

Infatti, la procedura, delineata dall'art. 1, comma 108, L. n. 107 del 2015 e poi realizzata tramite le previsioni del C.C.N.I., ha sicuramente natura concorsuale, atteso che viene ad assegnare dei beni od utilità che sono inferiori (quanto meno, per auspicata attribuzione di una sede piuttosto che di un'altra) rispetto al numero dei partecipanti.

Questi ultimi, pertanto, debbono essere ordinati secondo dei criteri discretivi ed il primo e prevalente (fatte poi salve le precedenze di cui all'art. 13, C.C.N.I. cit.), come diffusamente argomentato sopra, è quello meritocratico”.

Ed aggiunge: “Compete all'Amministrazione – anche solo per il principio di vicinanza della prova – eccepire e documentare che in realtà il diritto non può essere riconosciuto, in quanto il controinteressato proviene da altre graduatorie da ritenersi in posizione peggiore (p. es., le graduatorie di merito 2012), ovvero che aveva, sempre seguendo l'argomentare della Corte, espresso la preferenza per quell'Ambito in un ordine antecedente a quello in cui fu collocata dalla ricorrente”.

Ed ancora: “la ricorrente va oltre ed allega puntualmente che:

- sono residuati non assegnati un posto nella Provincia di Ragusa, sette nella Provincia di Caltanissetta, quattro in quella di Enna, ecc.,
- sono state effettuate alcune conciliazioni, documentate in atti [cfr. docc. nn. 20)-23), ric.] ed a lei non opponibili, dalle quali si evince che sarebbero stati disponibili altri posti per gli Ambiti di sua richiesta,
- residuano posti nella Provincia di Trapani, luogo di auspicata destinazione indicato prioritariamente in domanda rispetto a quello di assegnazione [doc. n. 1), ric.]: v. doc. n. 26), ric..

Parte convenuta non ha puntualmente preso posizione su tali deduzioni e non ha allegato né documentato quale sarebbe, in ipotesi, la diversa situazione della disponibilità dei posti in tali Ambiti”.

Inoltre, il Tribunale di La Spezia (G.L.: dott. Gabriele Romano), si era pronunciato in materia anche con l'ordinanza emessa il 27/09/2016 (doc. 14), accogliendo il ricorso proposto da un'altra collega della provincia di Trapani, assistita pure dal sottoscritto avvocato, ritenuto fondata la censura circa l'erroneità delle operazioni di trasferimento effettuate dal Ministero convenuto, in considerazione dei risultati contraddittori seguiti all'applicazione dell'algoritmo, i cui criteri non sono mai stati esplicitati.

\*\*\*\*\*

Nello stesso senso si è pronunciato il Tribunale di Parma, con svariate sentenze tutte passate in giudicato, tra cui la sentenza n. 191/2017 (doc. 15), emessa nel proc. n. 374/2017 R.G.L., la sentenza n. 154 del 12/07/2018 emessa nel proc. n. 40/2018 R.G.L. (doc. 16), e la sentenza n. 89 del 17/05/2019 (doc. 17), ha accolto i ricorsi promossi dal sottoscritto avvocato per altre due docenti della provincia di Trapani.

In tutti questi casi il Tribunale di Parma ha accolto i ricorsi nella parte in cui si contestava la mancata assegnazione alla ricorrente del primo ambito territoriale indicato dalle ricorrenti nelle rispettive domande di mobilità per l'a.s. 2016/2017, per essere state le ricorrenti illegittimamente "scavalcate" nella relativa graduatoria da colleghi aventi un punteggio inferiore al loro.

Lo stesso Tribunale aggiunge che “non v'è dubbio, quindi, che nella fattispecie **l'amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile di scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.** Detto principio vincola l'amministrazione in quanto **anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale** di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi”.

**“Tale condotta amministrativa concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost) oltre che dell'art. 1 comma 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allagata all'O.M.), dell'art. 6 del CCNI mobilità scuola del 08.04.2016 e dell'O.M. n. 241/2016 nonché dell'art. 28 comma 1 D.P.R. n. 487/1994”.**

Allo stesso modo, secondo il Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza n. 443 del 03/02/2017 (doc. 18), ed il Tribunale di Livorno, con la sentenza n. 251/2019 (doc. 19), le ragioni che hanno indotto l'amministrazione a differenziare coloro che risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012 riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da GAE, *“non appaiono esenti da censure, considerato come tale differenziazione non trova alcun addentellato nel testo della legge n. 107/2015 e appare contrastare con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio, giungendo l'applicazione delle stesse ad evidenti incongruenze (essenzialmente, docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni ed anni nelle GAE e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi)”*.

Si chiede pertanto che il Giudice, ritenuta l'illegittimità costituzionale dell'art. 108 della Legge 107/2015 e dell'O.M. 241/16, nella parte in cui hanno previsto che i docenti assunti nella fase C da graduatorie di merito venissero assunti nell'ambito della propria provincia di appartenenza a prescindere dal loro punteggio, mentre quelli assunti nella fase C da graduatorie ad esaurimento venissero assunti su base nazionale, in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione, lo disapplichino nei confronti dell'odierna ricorrente e ne elimini i pregiudizi che le sono derivati con il mancato trasferimento nel primo ambito indicato nella domanda di mobilità, ossia lo 027 della provincia di Trapani.

\*\*\*\*\*

## **2. VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.**

Come già detto ed evidenziato dal Tribunale di La Spezia nei succitati provvedimenti, l'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito all'errata attribuzione del trasferimento nonostante la ricorrente avesse inoltrato nei termini tutta la documentazione necessaria seguendo le istruzioni prescritte dall'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016.

Tuttora non appaiono chiari, né trasparenti, non solo l'algoritmo applicato nelle operazioni di mobilità, ma anche i relativi criteri adottati, che finora non sono stati resi pubblici dal Ministero convenuto.

È comunque evidente che l'algoritmo applicato ha dato luogo a diversi errori nell'attribuzione degli ambiti non tenendo sempre conto del conteggio dei singoli docenti e, comunque, rivelandosi del tutto inattendibile visto che, all'esito delle operazioni di mobilità, sono residue delle cattedre non assegnate non solo nelle province della Sicilia, indicate

con priorità dalla ricorrente, ma anche in quelle di altre regioni, come si evince dall'elaborazione predisposta dalla FLC CGIL (doc. 20).

In particolare sono residuati non assegnati n. 1 nella provincia di Ragusa, n. 7 posti nella provincia di Caltanissetta, n. 4 nella provincia di Agrigento, n. 5 nella provincia di Enna, n. 1 nella provincia di Catania, n. 1 nella provincia di Messina, n. 5 nella provincia di Siracusa, n. 3 nella provincia di Palermo, e n. 3 nella provincia di Trapani.

Quindi almeno uno dei posti residuati nella provincia di Trapani poteva essere assegnato alla ricorrente.

\*\*\*\*\*

### **3. SULLA INSPIEGABILE DEFINIZIONE DI ALCUNE CONCILIAZIONI**

Un'altra inspiegabile anomalia che comprova gli errori succedutisi nelle operazioni di mobilità si evince dal decreto del 07/09/2016 (doc. 21), con cui l'Usp di Trapani ha definito alcune conciliazioni, da cui risulta che 4 colleghe sono state assegnate all'ambito 027, indicato come prima preferenza, mentre una collega è stata assegnata all'ambito 028, indicato dalla ricorrente al secondo posto delle preferenze.

Allo stesso modo l'Usp di Palermo ha definito delle conciliazioni, come si evince dal decreto del 30/08/2016 (doc. 22), con cui sono stati convocati ben 23 docenti interessati a tali conciliazioni.

E così anche l'Usp di Agrigento, in data 08/09/2016 (doc. 23), ha pubblicato sul rispettivo sito un decreto analogo a quello dell'Usp di Trapani, con cui vengono definite n. 3 conciliazioni.

Ed ancora l'Usp di Catania in data 10/09/2016 ha pubblicato sul sito un proprio decreto in cui indica l'assegnazione di sedi a seguito di conciliazioni (anche) con docenti della scuola primaria (doc. 24), da cui risulta che addirittura n. 10 colleghi della ricorrente sono stati "accontentati", ossia trasferiti in provincia di Catania.

Ciò significa, in altri termini, che le conciliazioni sono state perfezionate in quanto il MIUR si era accorto degli errori e vi ha posto rimedio.

Ciò significa altresì che nel perfezionare tali conciliazioni sono venuti fuori dei posti disponibili che stranamente non erano stati assegnati prima al momento dell'esame delle domande di mobilità e che sono stati, invece, assegnati ai beneficiari delle conciliazioni.

Peraltro, anche in tema di conciliazione si sono espressi diversi giudici: a tal fine si produce l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 04/12/2017 (doc. 25), in cui viene sottolineato che è onere del Miur provare che i docenti trasferiti a seguito di procedura di conciliazione avevano maggior titolo rispetto alla ricorrente.

La stessa ordinanza enuncia, inoltre, un altro principio importante, e cioè che non poteva ascriversi alla ricorrente alcuna responsabilità per il fatto di non avere attivato il procedimento di conciliazione.

Nello stesso senso si è anche pronunciato il Tribunale di Parma, nella sentenza n. 112/2018 (doc. 26), sempre per una docente della provincia di Trapani, assistita pure dal sottoscritto avvocato, secondo cui *“Ad avviso del Giudice, la sussistenza di posti disponibili all'esito della fase C negli ambiti territoriali prioritariamente indicati da parte ricorrente emerge altresì dalle conciliazioni stipulate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con alcuni docenti partecipanti al piano di mobilità. La sussistenza di tali conciliazioni e la conseguente assegnazione di docenti stipulanti in scuole primarie site negli ambiti territoriali 027 e 028 della provincia di Trapani è stata espressamente confermata dal Miur nella memoria di costituzione.*

*Ritiene il Giudice come la stipulazione di tali conciliazioni all'esito del procedimento di mobilità e i conseguenti decreti di trasferimento emanati dal Ministero comprovino la sussistenza di posti di docenza disponibili negli ambiti territoriali siciliani sopra indicati”.*

Lo stesso dicasi per il Tribunale di Reggio Emilia che, con sentenza n. 41/2019 (doc. 27), ha accolto il ricorso promosso da una docente di scuola primaria della provincia di Trapani, assistita pure dal sottoscritto avvocato.

Lo stesso Tribunale di La Spezia, nella succitata ordinanza del 27/09/2016, ha tenuto conto della documentazione prodotta dalla ricorrente (che è la stessa a quella prodotta pure in questo giudizio) dalle quali emerge che, alla data di presentazione della domanda di mobilità della ricorrente, sussistevano posti disponibili in ambiti indicati dalla medesima tra le prime preferenze, e che tali posti sono stati successivamente assegnati, almeno in parte, a docenti aventi punteggio inferiore a quello della ricorrente, sarebbe stato onere del

Ministero convenuto allegare e provare che tali posti non potevano essere assegnati alla ricorrente, ovvero comunque che i docenti che hanno visto accolte le proprie istanze di conciliazione avevano maggior titolo ai fini del vaglio positivo della domanda di trasferimento.

\*\*\*\*\*

#### **4. DISPONIBILITÀ RESIDUE DOPO I MOVIMENTI**

Inoltre si allega il decreto emesso il 30/08/2016 dall'Usp di Trapani (doc. 28) in cui si dà atto delle disponibilità residue dopo i movimenti, e viene pubblicato l'elenco dei docenti di scuola primaria assegnati nelle scuole indicate nell'allegato elenco.

Ebbene da tale elenco risulta che ben n. 83 docenti sono stati assegnati in scuole facenti parte dell'ambito 027 e n. 3 docenti sono stati assegnati, invece, in scuole facenti parte dell'ambito 028.

Di conseguenza è palese che, almeno all'epoca in cui è stata presa in esame la domanda di mobilità presentata dalla ricorrente, e fino a quando non sono state esaminate le istanze di conciliazione, vi erano posti disponibili che potevano essere assegnati alla ricorrente, ad iniziare dalla provincia di Trapani ed a seguire anche nelle altre province siciliane, nell'ordine indicato dalla ricorrente nella propria domanda di mobilità.

Non si comprende quindi come mai uno di questi posti disponibili non sia stato assegnato alla ricorrente.

\*\*\*\*\*

#### **5. VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DEL CCNI. - DISTINZIONE TRA FASE C) E FASE D).**

In subordine, va eccepito altresì che in ogni caso non si spiega come mai risultano assunti nelle province siciliane colleghi della ricorrente rientranti nella c.d. fase d), le cui operazioni di mobilità erano successive a quelle della fase c), in cui rientrava la ricorrente.

La fase d), infatti, verteva su posti rimasti liberi dopo la fase c), ed a prescindere anche dal punteggio, nel senso che anche coloro che avevano un punteggio superiore alla ricorrente, andavano collocati in posizione subalterna alla stessa in quanto rientranti appunto in una fase successiva.

Infatti, consultando tali movimenti (doc. 29), si può notare che:

- la sig.ra Giordano Grazia, nata il 13/12/1970, è stata trasferita a Catania;
- la sig.ra Oliveri Maria Rosa, nata il 29/09/1978, è stata trasferita a Catania;
- la sig.ra Puglisi Sabrina, nata il 04/04/1974, è stata trasferita ad Enna;
- la sig.ra Baglieri Chiara, nata il 13/04/1972, è stata trasferita a Siracusa.

A tal proposito il Tribunale di Bologna, con provvedimento emesso in data 25/11/2016 nel procedimento n. 3139/2016 R.G. (doc. 9), ha accolto il ricorso presentato da una collega dell'odierna ricorrente proprio in ragione dell'ingiusto trasferimento della predetta sig.ra Baglieri Chiara a danno degli altri colleghi rientranti nella fase c) che la precedevano, e disponendo il trasferimento della ricorrente nell'ambito 026 o in altro ambito secondo l'ordine di preferenze indicato nella domanda di mobilità.

Infatti, l'art. 6, comma 1, del CCNI disciplina le "fasi dei trasferimenti e dei passaggi" ed individua, a sua volta, "quattro distinte fasi" tra loro successive delle "operazioni di mobilità territoriale e professionale" e prevede in particolare la fase C per i docenti che, come la ricorrente sono stati assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fasi B e C del piano assunzionale "provenienti da GAE", e quindi "dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti", la fase D, alla quale partecipano gli assunti da fasi Zero ed A, nonché da fasi B e C del piano assunzionale 2015/2016 "provenienti da concorso.

Quindi, nella fase D dovevano essere assegnati i posti che residuavano all'esito della precedente fase, e pertanto, tutti i posti assegnati nella successiva fase devono ritenersi "disponibili" all'esito delle operazioni di fase C.

Il comportamento del Miur non è conforme alla disciplina della mobilità strutturata per fasi successive, di talchè la disponibilità di posti per una fase successiva è condizionata al preventivo completamento delle operazioni di mobilità della fase precedente, con soddisfazione degli aventi diritto nei limiti dei posti disponibili.

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la ricorrente Mistretta Dorotea, come sopra rappresentata e difesa,

***RICORRE AFFINCHÈ  
L'ECC.MO TRIBUNALE DI LA SPEZIA  
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO VOGLIA:***

*Contrariis reiectis*

- Preliminarmente autorizzare la notifica per pubblici proclami del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza, ai sensi degli artt. 150-151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale del MIUR, nei confronti dei controinteressati docenti di scuola primaria, posto comune, fasi c) e d), trasferiti in provincia di Trapani, e nelle altre province siciliane, a seguito della procedura di mobilità relativa all'anno scolastico 2016/2017, stante l'elevato numero degli stessi e la difficoltà di individuare i relativi dati anagrafici e di residenza;
- Previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti legislativi ed amministrativi di cui in narrativa, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita in una scuola primaria, posto comune, rientrante nell'ambito territoriale 027 della provincia di Trapani, eventualmente anche come docente in soprannumero, in attesa che si liberi una sede a seguito dei prossimi pensionamenti;
- In subordine, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in una scuola primaria, posto comune/inglese, inserita all'interno dell'ambito 028 della provincia di Trapani;
- In via ancor più subordinata, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al trasferimento in una scuola primaria, posto comune, inserita all'interno degli altri ambiti delle province siciliane, secondo l'ordine indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità, e seguendo le tabelle di vicinorietà rispetto agli ambiti della provincia di Trapani;
- Condannare, quindi, gli enti convenuti, ciascuno per le rispettive competenze, a disporre tale trasferimento;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, **con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.**

\*\*\*\*\*

**Come mezzo al fine si producono i seguenti documenti:**

- 1) Contratto di assunzione in ruolo; 2) Esito mobilità 2020.2021; 3) Ordinanza n. 241 del 08 aprile 2016 emanata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca; 4) C.C.N.L. del 08.04.2016; 5) Domanda di mobilità; 6) Incarico triennale; 7) Bollettino nazionale trasferimenti primaria; 8) Abilitazione primaria ed infanzia; 9) Ordinanza emessa in data 25/11/2016 dal Tribunale di Bologna; 10) Decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012; 11) Nota Miur 4133 del 28/04/2014; 12) Nota Miur 4187 del 29/04/2014; 13) Sentenza n. 270/2019 del



Tribunale di La Spezia; 14) Ordinanza emessa il 28/09/2016 dal Tribunale di La Spezia; 15) Sentenza n. 191/2017 del Tribunale di Parma; 16) Sentenza n. 154/2018 del Tribunale di Parma; 17) Sentenza n. 89/2019 del Tribunale di Parma; 18) Ordinanza del Tribunale di Ravenna n. 443 del 03/02/2017; 19) Sentenza n. 251/2019 del Tribunale di Livorno; 20) Elaborazione sedi vacanti FLC CGIL; 21) Decreto del 07/09/2016 emesso dall'Usp di Trapani; 22) Decreto emesso dall'Usp di Palermo il 30/08/2016; 23) Decreto emesso dall'Usp di Agrigento il 08/09/2016; 24) Decreto emesso dall'Usp di Catania il 10/09/2016; 25) Ordinanza della Corte di appello di Milano del 04/12/2017; 26) Sentenza n. 112/2018 del Tribunale di Parma; 27) Sentenza n. 41/2019 del Tribunale di Reggio Emilia; 28) Decreto emesso dall'Usp di Trapani in data 30/08/2016; 29) Elenco Mobilità Primaria Fase D.

\*\*\*\*\*

#### **DICHIARAZIONE DI VALORE**

**Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della causa è indeterminato, per cui il contributo unificato ammonta ad € 259,00.**

*Salvis iuribus late.*

Mazara del Vallo, li 01/09/2020.

*Avv. Luciano Asaro*

#### **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il sottoscritto Avv. Luciano Asaro, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 2, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, attesta che la presente copia informatica (RICORSO) è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta.

Mazara del Vallo, 01/09/2020.

Firmato digitalmente da AVV. LUCIANO ASARO